

16704



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IX civile

In persona del giudice unico

Dott. Vittorio Carlomagno

16704/15
Cron 7251/15
Rep 15904/15

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 66537 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2010 trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.15, posta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

tra

VIDEO & GAMES s.a.s. di Cinzia Zangara & C., P. IVA 05694481002, in persona del legale rappresentante,

ZANGARA Cinzia, CF ZNGCNZ67P45H501E,

rappresentati e difesi dall'avv. Franco Campione, elett. dom. ti presso lo studio in Roma, via Sardegna 50,

OPPONENTE

e

BANCA POPOLARE DI SONDRIO s.c.p.a., P. IVA 00053810149, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mainetti, elett. dom.ta presso lo studio in Roma, piazza Mazzini 27,

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19831 del 28.09.10, contratti bancari.

conclusioni: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto, recante ingiunzione al pagamento di euro 8923,51, ha per oggetto il saldo del rapporto di conto corrente n. 4629/71 intestato alla società attrice, la quale insta per la revoca e l'accertamento negativo del credito della banca, sulla base delle contestazioni che sono appresso analiticamente riportate ed esaminate. Propone altresì opposizione col medesimo atto la garante Zangara Cinzia. Il giudice, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Difetto di prova del credito. Parte opponente deduce l'insufficienza ai fini della prova del credito dell'estratto conto ex art. 50 D. L.vo 385/93 allegato al ricorso monitorio. L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T. U. ha efficacia probatoria nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Sez. 3, *Sentenza n. 9695 del 03/05/2011*, Sez. 1, *Sentenza n. 6705 del 19/03/2009*), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Come è noto comunque il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. Nel caso in esame la banca opposta ha prodotta copia del contratto ed estratti contro relativi all'intera durata del rapporto, i quali fanno prova anche nei confronti dei fideiussori (Sez. 1, *Sentenza n. 13889 del 09/06/2010*).

Illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale. Il contratto prodotto in atti determina direttamente i tassi di interesse applicabili, prevedendo la facoltà dell'istituto di credito di mutare le condizioni economiche mediante comunicazione scritta al correntista. Pertanto le censure sollevate con riferimento all'invalidità di presunto rinvio agli interessi usualmente applicati sulla piazza sono inconferenti. Del tutto generica poi è la contestazione relativa all'illegittima delle successive variazioni del tasso di interesse, la quale non fa alcun riferimento né alla clausola che espressamente prevede il *ius variandi* né alla disciplina normativa applicabile *ratione temporis*. Stante la assoluta genericità della contestazione è solo il caso di ricordare che il *ius variandi* è stato disciplinato prima dall'art. 4 comma 2 L. 17 febbraio 1992, n. 154 (disposizione dotata di ultrattività ex art. 161 comma 2 T.U.), e poi dall'art. 118 T.U. più volte modificato, dal D.L 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal D. L.vo 13 agosto 2010, n. 141, dal D. L.vo 14 dicembre 2010, n. 218, dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.



Illegittima applicazione di interessi anatocistici. Il contratto, stipulato anteriormente all'entrata a regime del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che ha modificato l'art. 120 T.U. e consentito la capitalizzazione degli interessi attivi o passivi con identica periodicità, prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori a favore della banca ed annuale per il correntista. Come è noto tale previsione negoziale, per costante giurisprudenza di legittimità, viola l'art. 1283 c.c. e pertanto si deve considerare nulla.

Tuttavia la banca ha documentato che alla data del 31 dicembre 2000 l'estratto conto portava un saldo positivo di lire 2.732.383 e che dal mese di giugno 2000, in conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 25 del d.lgs. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale sia alle competenze *dare* sia a quelle *avere*, come si evince dagli estratti conto successivi a tale data.


Ne consegue che sul saldo sottostante al ricorso monitorio non ha inciso alcuna illegittima capitalizzazione di interessi a debito del cliente.

Illegittimità del recesso da parte della banca La dedotta violazione del dovere di buona fede da parte della banca nella gestione del rapporto configura in astratto una contestazione da esaminare in relazione alla disciplina negoziale, che consente il recesso a discrezione della banca, e nel rispetto dell'ambito di valutazione riservato all'operatore economico, ma in concreto si presenta del tutto sganciata da qualunque riferimento all'andamento del rapporto e dalle reali condizioni del debitore principale; se ne deve perciò rilevare l'infondatezza, senza necessità di ulteriori valutazioni.

Sulla posizione del fideiussore. Secondo gli oppositori i fideiussori, non avendo sottoscritto il contratto di conto corrente intestato alla debitrice garantita, pur se obbligati in via solidale, dovrebbero rispondere delle obbligazioni assunte dalla società garantita solo nei limiti dell'interesse legale e non di quello convenzionale. L'assunto è infondato alla luce dell'art. 1942 c.c. e dell'art 1 dell'atto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra Zangara.

In definitiva le contestazioni non trovano riscontro nella documentazione contrattuale o sono del tutto generiche. Mentre la banca ha prodotto, oltre al contratto, gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, parte attrice non ha prodotto documenti e conteggi di parte, non ha depositato le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e non ha formulato richieste istruttorie.

Al riguardo si ricorda che spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto e che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (*Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000*).



Pertanto l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;

condanna gli opposenti in solido a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 4500,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Roma, 15.07.15

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno



Depositato in Cancelleria

Roma, il 29/7/2015



IL CANCELLIERE

Rita Ceci